CAMERA DEI DEPUTATI N. 3221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Disciplina della professione di patrocinatore legale

Presentata il 7 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 29 aprile 1985, dichiarando illegittime alcune disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché successive normative giuridiche ad essa connesse, ha soppresso la figura del « patrocinatore legale », che è molto diffusa presso le preture dei piccoli centri urbani. Ciò ha determinato conseguenze facilmente intuibili sul piano dei rapporti processuali già pendenti davanti alle varie preture ed ha tolto lavoro a tantissimi giovani professionisti, che purtroppo versano in precarie condizioni per difficoltà economiche, legate anche ai notevoli carichi familiari. Ora, a parte l'opportunità di incoraggiare quei giovani che intendono dedicarsi ad una professione che, fra l'altro, li rende utili agli altri, va rimarcato che al patrocinatore legale spetta un onorario che corrisponde a un quarto di quello spettante all'avvocato, con conseguente palese vantaggio soprattutto delle classi meno abbienti; ma occorre fondamentalmente sottolineare che, contrariamente a quanto avviene per altri professionisti, medici ed ingegneri in genere che per un'errata diagnosi o progettazione rischiano clamorosi insuccessi, con diretta responsabilità e senza l'aiuto di superiori garanzie, l'operato del patrocinatore legale, anche lad-

dove difettasse di adeguata esperienza, è pur sempre soggetto all'ultima parola del magistrato garante.

La presente proposta di legge intende perciò andare incontro a questa categoria di professionisti, proponendo alcune disposizioni che hanno carattere transitorio e limitato ai laureati in giurisprudenza che abbiano già espletato il periodo di pratica legale, nonché a coloro che, comunque, all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (8 maggio 1985, n. 107-*bis*) della sentenza della Corte costituzionale, avevano già ottenuto dai competenti tribunali il decreto di abilitazione all'esercizio della professione di « patrocinatore legale ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Coloro che alla data dell'8 maggio 1985 risultavano abilitati all'esercizio della professione di « patrocinatore legale » possono continuare ad esercitarla, purché alla predetta data non sia stato emesso provvedimento di cancellazione o di decadenza da parte del tribunale competente.

ART. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono chiedere l'iscrizione ad un apposito registro da tenersi a cura dell'Associazione nazionale patrocinatori legali (ANPLE) che ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente per territorio.

ART. 3.

1. I patrocinatori legali di cui all'articolo 2 possono esercitare solo presso le preture del distretto nel quale è compreso il tribunale presso il quale sono iscritti.

ART. 4.

1. Davanti alle preture di cui all'articolo 3, in sede penale, i patrocinatori legali possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

ART. 5.

1. I patrocinatori legali sono obbligati ad applicare le tariffe professionali previste per i procuratori legali, atteso che nella loro opera si configura il ruolo di procuratori, seppure limitato alla sola competenza pretorile.

ART. 6.

1. I patrocinatori legali sono esonerati dall'obbligo di apporre la marca di previdenza sugli atti relativi alle cause da trattare e sono tenuti ad apporre la marca di previdenza della categoria dei patrocinatori legali.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3221
Lire 500